Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 luglio 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. **6024** Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. **6024** Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 luglio 1950, n. **498.**

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I professori universitari, compiuto il 70° anno di età, assumono la qualifica di professori fuori ruolo fino a tutto l'anno accademico durante il quale compiono il 75° anno. Le cattedre ed i relativi posti di ruolo sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti; le facoltà provvederanno all'insegnamento nelle forme e con le modalità stabilite dalle disposizioni medesime ».

Sono aggiunti infine i seguenti commi:

« Nondimeno nella determinazione del numero di professori cui va riferita la maggioranza prevista dagli articoli 73 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore nonchè quella prevista per l'attribuzione dei posti di ruolo a materie d'insegnamento non si tiene conto dei professori fuori ruolo ».

« Il terzo comma dell'art. 110 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato ».

Art. 1-*bis* (nuovo). — « A decorrere dall'anno accademico 1950-51 il limite di età di cui all'art. 112, comma sesto, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è stabilito in anni 70 ».

Art. 2. — E' sostituito dal seguente:

« Il professore collocato fuori ruolo è tenuto a svolgere attività scientifica e didattica secondo modalità che saranno determinate con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta delle competenti autorità accademiche, avuto riguardo alle disponibilità degli istituti e dei mezzi, e specialmente in relazione alle esigenze delle ricerche sperimentali ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI - GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950, n. **499.**

Modificazioni al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, relativo agli assegni a terra da corrispondere al personale della Marina militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, relativo agli assegni a terra da corrispondere al personale della Marina militare, e segnatamente la lettera *c*) della tabella II annessa al decreto stesso, e successive modificazioni;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La misura dell'indennità prevista nel primo comma della lettera *c*) — prove in moto — della tabella II, annessa al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, e successive modificazioni, è modificata come segue:

ammiragli, generali e funzionari civili del grado 5°, L. 300;

ufficiali superiori e funzionari civili del 6°, 7° e 8° grado, L. 240;

ufficiali inferiori e funzionari civili del grado 9° o inferiore, L. 160.

Art. 2.

La misura dell'indennità prevista nel secondo comma della lettera *c*) — prove in moto — della tabella II, annessa al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, e successive modificazioni, è modificata come segue:

ammiragli, generali e funzionari civili del grado 5°, L. 600;

ufficiali superiori e funzionari civili del 6°, 7° e 8° grado, L. 500;

ufficiali inferiori e funzionari civili del grado 9° o inferiore, L. 300.

Per gli ufficiali ammiragli e generali, superiori ed inferiori, provvisti di razione viveri in natura o in contanti le suindicate misure sono rispettivamente ridotte a L. 300, 240 e 160.

Art. 3.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1949-50, con le somme già iscritte nel capitolo 82 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1950
Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 71. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1950, n. 500.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in Rio, frazione del comune di Ponte San Nicolò (Padova).

N. 500. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova in data 7 ottobre 1945, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in Rio, frazione del comune di Ponte San Nicolò (Padova); viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Sant'Antonio Abate sede dell'anzidetta parrocchia omonima ed il relativo Beneficio viene autorizzato ad accettare le donazioni disposte in suo favore dal sacerdote Luigi Molena e da Marco Buso, consistenti in due appezzamenti di terreno, situati in comune di Ponte San Nicolò e valutati dall'Ufficio tecnico erariale L. 280.000.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950, n. 501.

Autorizzazione all'Università degli studi di Pavia ad acquistare dall'Ospedale civile San Matteo di Pavia un'area adiacente ai nuovi istituti universitari.

N. 501 Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Pavia viene autorizzata ad acquistare dall'Ospedale civile San Matteo di Pavia un'area adiacente ai nuovi istituti universitari.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950, n. 502.

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare un legato.

N. 502. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Bologna viene autorizzata ad accettare il legato della somma di L. 20.000 disposto in suo favore dal defunto avv. Lelio Lelli, con testamento olografo in data 10 dicembre 1938, pubblicato per atti del notaio dott. Francesco Comelli di Bologna il 5 settembre 1945, per la istituzione di un premio di studio quinquennale da intitolarsi « Premio Cesare Lelli » e da conferirsi ad un laureando in giurisprudenza.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950, n. 503.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di entomologia in Roma ad acquistare un appartamento da adibirsi a sede dell'Istituto.

N. 503. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto nazionale di entomologia in Roma viene autorizzato ad acquistare dalla signora Maria Gabrielli l'appartamento sito in Roma, via Catone n. 34, piano 2, int. 3, da adibirsi a sede dell'Istituto, per la somma di L. 3.600.000 (tremilioniseicentomila).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1950, n. 504.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Sant'Antonio, nel comune di Sant'Antimo (Napoli).

N. 504. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Sant'Antonio, nel comune di Sant'Antimo (Napoli), e la Chiesa medesima viene autorizzata ad acquistare, per il prezzo convenuto di L. 1000 dai germani Palma, un immobile valutato L. 32.400.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1950

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1950

Approvazione del cambiamento della denominazione dell'Istituto di San Paolo di Torino in quella di Istituto bancario San Paolo di Torino e del nuovo statuto dell'Istituto medesimo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto organico dell'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, approvato con decreto del Capo del Governo in data 10 agosto 1937;

Vista la deliberazione adottata nella seduta del 24 marzo 1950 dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso relativamente alla proposta di un nuovo testo di statuto, contenente fra l'altro anche il cambiamento della denominazione in Istituto bancario San Paolo di Torino;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvati il cambiamento della denominazione dell'Istituto di San Paolo di Torino in quella di Istituto bancario San Paolo di Torino e lo statuto dell'Istituto medesimo, quale risulta dal testo, composto di trentasei articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato.

Il presente decreto, unitamente all'allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1950

Il Ministro: PELLA

Istituto bancario San Paolo di Torino

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

TITOLO I

Costituzione, sede, scopi

Art. 1.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino — già Istituto di San Paolo di Torino, fondazione creata nel 1563 — è un istituto di credito di diritto pubblico avente propria personalità giuridica.

Esso è sottoposto a vigilanza, secondo le norme di legge relative alla difesa del risparmio ed all'esercizio del credito, ed è retto dal presente statuto.

Art. 2.

L'Istituto ha sede centrale in Torino ed esplica la sua attività nel territorio nazionale a mezzo di sedi, succursali ed agenzie. Può istituire, con l'osservanza delle norme di legge, dipendenze e rappresentanze fuori del territorio nazionale.

Art. 3.

L'Istituto ha per oggetto la raccolta dei depositi e l'esercizio del credito in tutte le forme previste dal presente statuto.

L'Istituto esercita altresì il credito fondiario, in conformità alle leggi vigenti, mediante speciale sezione avente propria contabilità e separato bilancio.

TITOLO II

Operazioni dell'Istituto

Art. 4.

L'Istituto compie le seguenti operazioni passive:

1) riceve, in valuta nazionale ed estera, depositi fruttiferi (a risparmio ed in conto corrente, liberi e vincolati a termine, nominativi ed al portatore) e intrattiene conti correnti di corrispondenza;

2) emette:
buoni fruttiferi nominativi;
assegni circolari;
lettere di credito semplici e circolari.

Può inoltre:

1) rilasciare accettazioni cambiarie dirette e per conto di terzi;

2) riscontare il proprio portafoglio;

3) fare riporti ed anticipazioni su titoli di proprietà.

Art. 5.

L'Istituto compie le seguenti operazioni attive:

1) sconto di cambiali, assegni, tratte, buoni del Tesoro, cedole di titoli sui quali può accordare anticipazioni, note di pegno emesse da magazzini generali e depositi franchi, delegazioni di pagamento emesse da enti pubblici a carico dei propri esattori o tesorieri, ordini in derrate e documenti in genere rappresentativi di merci o di crediti o di pagamenti interni o internazionali;

2) sconto di annualità dovute dallo Stato e da enti pubblici;

3) prestiti e anticipazioni contro cessione di mandati o delegazioni a riscuotere crediti verso pubbliche e private amministrazioni;

4) acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni comunali e provinciali, cartelle fondiarie ed obbligazioni ad esse parificate od assimilate, obbligazioni emesse da società industriali e commerciali di prim'ordine quotate in borsa e di largo mercato, di altri titoli emessi da enti con scopo di pubblico interesse, nonchè di azioni di società industriali e commerciali di primaria importanza, quotate in borsa, nella misura occorrente per il lavoro con la clientela;

5) anticipazioni, riporti e proroghe su titoli di cui al precedente paragrafo 4;

6) anticipazioni su fedi di deposito emesse da magazzini generali e da depositi franchi, su merci, su ordini in derrate e documenti in genere rappresentativi di merci o di crediti o di pagamenti interni o internazionali;

7) anticipazioni per acquisto di macchinario, con garanzia sul macchinario stesso, ai sensi dell'art. 2762 Codice civile;

8) sovvenzioni su pegno di oggetti preziosi e di uso comune;

9) operazioni in cambi, nei limiti e con le modalità prescritti dalle norme vigenti;

10) aperture di credito semplici e documentate, utilizzabili in Italia e all'estero;

11) mutui ad enti pubblici e ad enti morali legalmente riconosciuti, con le norme e le garanzie ammesse per i mutui della Cassa depositi e prestiti o con altre garanzie reali, da estinguersi con ammortamento graduale in periodo non superiore ad anni 25;

12) mutui e conti correnti garantiti da ipoteca su immobili aventi un reddito certo e durevole ed un valore almeno doppio della somma sovvenuta e dell'importo di oneri reali preesistenti, dei quali non si richieda la cancellazione o la postergazione. I mutui possono avere la durata massima di anni 10 ed i conti correnti di anni 5;

13) prestiti ed aperture di credito in conto corrente di durata non superiore ad un anno e finanziamenti per gli ammassi dei prodotti agricoli. Con deliberazione da sottoporsi, caso per caso, al nulla osta dell'organo preposto alla vigilanza sulle aziende di credito, potrà essere stabilita, per queste operazioni, una durata anche superiore ad un anno;

14) prestiti contro cessione di stipendi con l'osservanza delle norme in vigore;

15) partecipazioni in enti economici creati o promossi dallo Stato, in enti morali e consorzi di carattere finanziario che abbiano elevati fini sociali o di interesse pubblico, nonchè, quando sia ritenuto necessario per il conseguimento degli scopi dell'Istituto, in enti e società legalmente costituiti, che svolgano attività produttiva nell'interesse della economia nazionale;

16) acquisto di immobili per le necessità funzionali dell'Istituto e, quando sia necessario, per garantire il ricupero di crediti, e vendita degli immobili medesimi;
17) credito agrario di esercizio.

Art. 6.

L'Istituto può inoltre:
1) assumere servizi di ricevitoria regionale, provinciale ed esattoria comunale, nonchè servizi di cassa e tesoreria per conto terzi;
2) intrattenere rapporti di corrispondenza e di rappresentanza con altri istituti di credito, italiani od esteri;
3) comperare e vendere fondi pubblici e privati in genere per conto terzi e vendere titoli di proprietà;
4) ricevere o cedere per l'incasso effetti semplici e documentati, assegni bancari, titoli rimborsabili, cedole ed in genere titoli e documenti rappresentativi di merci e di crediti sull'Italia e sull'estero, ed eseguire ogni operazione di commissione di banca;
5) prestare cauzioni, avalli e fidejussioni;
6) accettare depositi in custodia ed in amministrazione;
7) cedere in locazione cassette di sicurezza;
8) curare il collocamento di prestiti pubblici, di azioni e di obbligazioni, e partecipare a sindacati di collocamento, costituiti nei modi stabiliti dalle norme di legge;
9) curare il pagamento di interessi, dividendi, cedole e titoli estratti;
10) compiere ogni altra operazione di banca.

Art. 7.

Gli investimenti sulle operazioni indicate ai nn. 2), 11), 12), 14) dell'art. 5 non possono complessivamente superare i due decimi dei depositi fruttiferi raccolti dall'Istituto. L'ammontare delle partecipazioni previste al comma 15) del citato art. 5, nonchè delle azioni od obbligazioni di cui l'Istituto risultasse definitivamente assegnatario in dipendenza delle operazioni indicate all'art. 6, comma 8), non può superare complessivamente i 5/10 dei fondi patrimoniali, salvo deroga autorizzata dall'organo preposto alla vigilanza sulle aziende di credito.

Art. 8.

Ai depositi fruttiferi di cui al n. 1) dell'art. 4, continuano ad essere applicabili le disposizioni portate dagli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 36 e 37 della legge (testo unico) 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.
Continua pure ad essere applicabile all'Istituto l'art. 37, secondo comma, della legge suddetta.

Art. 9.

Per le operazioni contemplate al n. 8) dell'art. 5 continuano ad essere applicabili le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano i Monti di credito su pegno.

Art. 10.

Le condizioni e le norme regolamentari, generali e particolari, che disciplinano le operazioni si intendono conosciute ed accettate da tutti i contraenti fin dall'inizio dei loro rapporti con l'Istituto.
Tutti i crediti che l'Istituto vanta, direttamente o indirettamente, verso uno stesso contraente, anche se non liquidi ed esigibili ed in qualunque momento siano sorti, si intendono garantiti di pieno diritto da tutti i valori di proprietà del debitore esistenti o costituiti a garanzia presso l'Istituto.
Quando tra l'Istituto ed i suoi contraenti esistano diversi conti, si ritiene, in qualunque caso, che essi rappresentino un unico rapporto di debito e credito, che la compensazione relativa sia stata accettata ed approvata dal contraente fin dall'apertura dei diversi conti e che il credito dell'Istituto sia garantito dal complesso dei valori dello stesso contraente, per qualsiasi titolo esistenti presso l'Istituto stesso.

TITOLO III
Amministrazione

Art. 11.

Sono organi dell'amministrazione dell'Istituto:
a) il presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Comitato esecutivo;
d) il direttore generale.

TITOLO IV
Il presidente

Art. 12.

Il presidente è il capo dell'amministrazione dell'Istituto.
E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale ne determina, con proprio decreto, l'emolumento.
Il presidente:
a) ha la legale rappresentanza dell'Istituto di fronte ai terzi;
b) presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;
c) consente, su proposta del direttore generale, la cancellazione di ipoteche e di privilegi, nonchè le surrogazioni in favore di terzi, quando il credito dell'Istituto garantito con le ipoteche e con i privilegi sia integralmente estinto o quando le predette cancellazioni e surrogazioni siano subordinate all'integrale estinzione del credito;
d) addiviene alle cancellazioni parziali e riduzioni di ipoteche che siano state deliberate dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo;
e) provvede alle spese ed accorda le erogazioni nei limiti di competenza stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
f) prende qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza, nell'interesse dell'Istituto, riferendone al Consiglio di amministrazione od al Comitato esecutivo nella prima adunanza, per la ratifica.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione nomina annualmente uno dei suoi componenti a fungere da vice presidente.
Il vice presidente in caso di assenza o di impedimento del presidente ne assume i poteri a tutti gli effetti.
Quando anche il vice presidente sia assente o impedito, i poteri del presidente sono deferiti al consigliere nominato dal Ministro per il tesoro, ed in assenza di questi all'altro consigliere membro del Comitato esecutivo.

TITOLO V
Consiglio di amministrazione

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente dell'Istituto e di otto consiglieri.
I consiglieri sono così nominati:
uno con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
due dal comune di Torino;
due dalla Camera di commercio industria e agricoltura di Torino;
uno dall'Amministrazione provinciale di Torino;
uno dal comune di Genova;
uno dalla Camera di commercio industria e agricoltura di Genova;
Il Consiglio di amministrazione si rinnova ogni quadriennio. I consiglieri uscenti sono rieleggibili.
Le dimissioni dei componenti il Consiglio devono essere notificate alle autorità che ne effettuarono la nomina.
Il non intervento a tre sedute consecutive senza giustificazione, produce la decadenza d'ufficio del consigliere, decadenza che deve essere notificata all'autorità che provvide alla designazione.
Quando nel corso del quadriennio si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza nel Consiglio, il presidente provoca la nomina del nuovo consigliere, che dura in carica fino alla scadenza del quadriennio incominciato.
La misura delle medaglie di presenza da corrispondersi ai consiglieri e le indennità per i consiglieri residenti fuori Torino sono stabilite dal Consiglio di amministrazione e sottoposte all'approvazione dell'organo preposto alla vigilanza sulle aziende di credito.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e ordinariamente una volta al mese. La convocazione deve avere luogo altresì

quando almeno tre consiglieri o due sindaci ne facciano richiesta scritta al presidente con indicazione delle ragioni che la determinano.

Il presidente stabilisce l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai consiglieri ed ai sindaci effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.

Della convocazione del Consiglio di amministrazione deve essere data contemporanea comunicazione, nella stessa forma ed entro gli stessi termini, all'organo preposto alla vigilanza sulle aziende di credito.

Per la validità delle sedute occorre l'intervento di almeno cinque membri.

Le deliberazioni debbono ottenere la maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le votazioni si fanno a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri o da chi presiede.

Il direttore generale è responsabile di fronte al Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono redatti, autenticati e trascritti sul registro dei verbali, dal segretario capo dell'Istituto, che funge da segretario del Consiglio e che, in caso di assenza, è sostituito da un funzionario designato dal Consiglio su proposta del direttore generale.

Nelle adunanze che il Consiglio delibera di tener segrete, le funzioni di segretario sono affidate al consigliere più giovane di età dei presenti.

Un estratto delle deliberazioni deve essere rimesso, nel termine di cinque giorni da quello della seduta, all'organo di vigilanza.

Art. 16.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) predisporre lo statuto dell'Istituto e promuovere le eventuali modifiche di esso;

b) proporre la nomina, la sospensione, la dispensa e la revoca del direttore generale;

c) approvare il regolamento per il personale, comprese le tabelle degli stipendi ed assegni e le norme per la quiescenza;

d) approvare il regolamento dei servizi e determinare le norme e le condizioni delle operazioni compiute dall'Istituto;

e) deliberare sulla istituzione, sulla soppressione e sulla trasformazione di filiali;

f) esaminare ed approvare il bilancio annuale, la ripartizione degli utili e i bilanci della sezione credito fondiario e delle gestioni di cui all'art. 35;

g) deliberare gli acquisti e la permuta di immobili per qualsiasi importo e la vendita per importi unitari eccedenti le L. 5 milioni;

h) deliberare l'assunzione di partecipazioni;

i) determinare i limiti di competenza del Comitato esecutivo, del direttore generale e dei direttori delle filiali per le operazioni attive;

l) stabilire i limiti di competenza del Comitato esecutivo, del presidente e del direttore generale per le spese e per le erogazioni destinate a scopi benefici, assistenziali e culturali;

m) deliberare la eliminazione delle scritture dei crediti di importo superiore a L. 100.000;

n) autorizzare transazioni con qualunque modalità, deliberare le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche e di privilegi a favore dell'Istituto, nonchè le surrogazioni a favore di terzi, per operazioni di importo unitario superiore a L. 5 milioni, quando il credito non sia stato estinto;

o) nominare i rappresentanti dell'Istituto presso altri enti;

p) deliberare su quanto ritenga di riservare alla propria competenza o gli sia sottoposto dal Comitato esecutivo, dal presidente o dal direttore generale.

TITOLO VI

Comitato esecutivo

Art. 17.

Il Comitato esecutivo è composto:

a) dal presidente;

b) dal vice presidente;

c) dal consigliere d'amministrazione nominato dal Ministro per il tesoro;

d) da un membro scelto dal Consiglio di amministrazione, annualmente, nel proprio seno;

e) dal direttore generale.

Il Comitato esecutivo è convocato e presieduto dal presidente, che determina l'ordine del giorno di ciascuna adunanza. La convocazione avviene ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e normalmente ogni settimana.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno tre membri. Il Comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le votazioni si fanno per scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri o da chi presiede.

Il segretario capo dell'Istituto, segretario del Consiglio di amministrazione, esercita anche le funzioni di segretario del Comitato esecutivo.

E' applicabile al Comitato esecutivo la disposizione dell'articolo 15, penultimo comma.

I verbali delle adunanze del Comitato esecutivo, trascritti in appositi libri, sono tenuti a disposizione del Consiglio di amministrazione e degli organi di vigilanza.

Art. 18.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) deliberare sulle operazioni attive nei limiti di competenza stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

b) predisporre gli schemi dei bilanci dell'Istituto, della sezione credito fondiario e delle gestioni di cui all'art. 35, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;

c) deliberare la eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili fino all'importo di L. 100.000;

d) deliberare in ordine all'assunzione di servizi di esattoria e ricevitoria;

e) autorizzare transazioni con qualunque modalità, deliberare le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche e di privilegi iscritti a favore dell'Istituto, nonchè le surrogazioni a favore di terzi, per importo unitario non superiore a L. 5 milioni, quando il credito non sia stato estinto;

f) provvedere alle spese ed approvare le erogazioni nei limiti di competenza stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

g) autorizzare azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa;

h) deliberare le vendite di immobili fino a L. 5 milioni;

i) provvedere a quanto può essergli espressamente deferito dal Consiglio di amministrazione.

Il Comitato esecutivo ha altresì facoltà di prendere, in casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, riferendone alla prima adunanza di Consiglio per la ratifica.

TITOLO VII

Il direttore generale

Art. 19.

Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Non può essere sospeso, dispensato o revocato se non con decreto dello stesso Ministro.

Art. 20.

La retribuzione ed il trattamento di previdenza e di quiescenza del direttore generale sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, il direttore generale è sostituito a tutti gli effetti dal dirigente designato annualmente dal Consiglio di ammministrazione.

Art. 21.

Il direttore generale interviene alle riunioni del Consiglio di amministrazione del regolare funzionamento dell'Istituto.

Il direttore generale:

interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle speciali Commissioni di cui all'art. 35;

è membro di diritto del Comitato esecutivo;

è capo di tutti i servizi e del personale dell'Istituto e prende, nei riguardi del personale, i provvedimenti di sua competenza;

autorizza le operazioni attive nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione, trascrivendole in apposito libro a disposizione degli organi amministrativi e di vigilanza;

provvede alle spese ed accorda le erogazioni nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

conferisce le facoltà di firma al personale indicato all'art. 30, con le modalità ivi prescritte;

delibera sulle assunzioni di servizi di corrispondenza e di cassa;

compie tutte le operazioni e gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificatamente ad altri organi.

TITOLO VIII
Collegio sindacale

Art. 22.

Il Collegio dei sindaci si compone:
di tre membri effettivi;
di tre membri supplenti.

Uno dei sindaci effettivi ed uno dei supplenti sono rispettivamente nominati dal comune di Torino, dalla Camera di commercio industria e agricoltura di Torino e dall'Amministrazione provinciale di Torino.

I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il quadriennio ha la stessa decorrenza di quello del Consiglio di amministrazione.

La misura dei loro emolumenti è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Art. 23.

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate all'articolo 2403 e seguenti del Codice civile e deve uniformarsi alle norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè ad ogni altra disposizione di legge in materia, in quanto compatibili con la speciale natura dell'Istituto. Si assicura pure dell'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto per la sezione credito fondiario e per le gestioni di cui all'art. 35.

I sindaci effettivi intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle del Comitato esecutivo.

TITOLO IX
Filiali

Art. 24.

A ciascuna sede e succursale è preposto un funzionario in qualità di direttore nominato dal Consiglio di amministrazione.

Le agenzie sono rette da un impiegato designato dal direttore generale e sono poste alle dipendenze di una sede o succursale.

Art. 25.

Presso ogni sede o succursale e presso le agenzie stabilite dal Consiglio di amministrazione, è costituita una Commissione di sconto composta dal direttore, che la presiede, e di non meno di quattro commissari, nominati dal Consiglio di amministrazione, i quali durano in carica un anno e sono rieleggibili. Due commissari prestano servizio per turno.

Ai membri delle Commissioni di sconto è corrisposta una medaglia di presenza nella misura che sarà determinata dal Consiglio di amministrazione.

Le Commissioni di sconto sono chiamate a dare parere sulle operazioni attive proposte all'Istituto.

TITOLO X
Bilancio e utili

Art. 26.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Per la formazione del bilancio l'Istituto osserverà le disposizioni dell'art. 2424 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Il bilancio deve essere approvato entro il mese di aprile.

Art. 27.

Gli utili netti accertati in bilancio saranno ripartiti nel modo seguente:

sette decimi al fondo di riserva ordinario;

due decimi per opere di beneficienza e per erogazioni a scopi di pubblico interesse;

un decimo a disposizione del Consiglio di amministrazione per premi o gratifiche al personale.

TITOLO XI
Disposizioni generali

Art. 28.

E' vietato al presidente, al vice presidente, ai consiglieri ed ai sindaci di contrarre obbligazioni personali di qualsiasi natura dirette od indirette, con l'Istituto.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale coloro che appartengano comunque ad altri istituti di credito aventi sedi o filiali nelle località in cui opera l'Istituto, salvo che si tratti di enti nei quali l'Istituto abbia veste di partecipante.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri non hanno voto deliberativo su qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati, o che riguardi enti o società dei quali essi facciano parte come amministratori, consiglieri di amministrazione, sindaci o dipendenti.

Con la qualità di dipendente dell'Istituto è incompatibile, salva autorizzazione del Consiglio di amministrazione, qualunque altro impiego, l'esercizio di professioni, commerci o industrie, la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza, sindaco o altra similare, retribuita o meno, in società od enti costituiti a scopo di lucro.

E' pure vietato al personale dell'Istituto compiere operazioni di borsa.

Art. 29.

La facoltà di firmare in nome dell'Istituto in conformità alle deliberazioni assunte dai competenti organi dell'Amministrazione, oltre che al presidente o a chi lo sostituisce a mente dell'art. 13, spetta singolarmente al direttore generale.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale possono firmare per l'Istituto il dirigente che lo sostituisce a norma dell'art. 20, in unione a un dirigente o funzionario addetto alla sede centrale al quale sia stata conferita, dal direttore generale, la facoltà di firma.

Per determinati atti della sede centrale, da stipularsi presso filiali dell'Istituto, il direttore generale può delegare la firma a un dirigente o funzionario espressamente designato.

La firma della corrispondenza che non rechi impegni per l'Istituto di fronte ai terzi è conferita disgiuntamente a dirigenti o funzionari addetti alla sede centrale, autorizzati dal direttore generale.

Il Consiglio di amministrazione determina le modalità per le firme di quietanza sugli ordini di pagamento dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni.

Art. 30.

Gli atti e gli scritti delle sedi e delle succursali devono portare la firma del direttore che vi è preposto, congiuntamente a quella di un funzionario o impiegato autorizzato dal direttore generale, o — in caso di assenza o impedimento del direttore — di due funzionari o impiegati autorizzati dallo stesso direttore generale; ad eccezione della girata apposta su documenti inviati all'incasso, per i quali è sufficiente una sola firma.

Gli atti e gli scritti delle agenzie devono portare la firma dell'impiegato che vi è preposto o dell'impiegato, autorizzato dal direttore generale, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

I direttori delle sedi o succursali, nonchè i funzionari e gli impiegati autorizzati a firmare per le stesse, hanno la facoltà di firma anche per le agenzie dipendenti. Possono pure firmare per le agenzie funzionari o impiegati della sede centrale espressamente designati dal direttore generale. Possono infine firmare per tutte le filiali gli ispettori della sede centrale.

Art. 31.

Un delegato dell'organo di vigilanza interviene alle riunioni del Consiglio di amministrazione e, qualora egli ritenga che una deliberazione non sia conforme alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ne avverte il Consiglio medesimo, affinchè la modifichi in corrispondenza delle sue richieste.

Ove a ciò non sia provveduto, egli ne chiede la sospensione e ne informa immediatamente l'organo di vigilanza, il quale comunicherà le proprie determinazioni non più tardi di 15 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione del delegato stesso.

TITOLO XII

Credito fondiario.

Art. 32.

La sezione « Credito fondiario » esplica la sua attività per mezzo degli organi di amministrazione e di gestione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce le norme e le modalità per la concessione dei mutui, conformemente alle disposizioni che disciplinano le operazioni di credito fondiario.

Il presidente dell'Istituto ha la legale rappresentanza della sezione di credito fondiario di fronte a terzi.

Per la stipulazione dei contratti e per la firma degli altri atti e scritti della sezione sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 29.

Art. 33.

Al Comitato esecutivo spetta di deliberare sulle domande di mutuo e su quelle di variazioni delle garanzie e delle condizioni dei mutui stessi, sulle azioni giudiziarie, sul concorso alle aste per l'aggiudicazione di immobili, sugli eventuali acquisti degli immobili stessi e su ogni altra operazione di credito fondiario.

Il Comitato esecutivo adempie altresì a tutti gli altri incarichi e mansioni attinenti al credito fondiario che possano essergli affidati dal Consiglio di amministrazione.

Il presidente consente le cancellazioni di ipoteche e le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni per il divieto di cessione di frutti, quando il credito dell'Istituto risulti estinto o non sia sorto per non essere stato stipulato il contratto definitivo di mutuo, nonchè le annotazioni di inefficacia dei precetti quando il mutuo risulti estinto o sia messo al corrente del pagamento delle semestralità.

Art. 34.

Al bilancio della sezione di credito fondiario si provvede con le norme indicate agli articoli 16 lett. *f*), 18 lett. *b*) e 26.

L'utile netto della sezione è ripartito come segue:

due terzi al fondo capitale;

un terzo al fondo di riserva.

TITOLO XIII

Educatorio duchessa Isabella e Ufficio pio.

Art. 35.

L'Istituto conserva le proprie tradizionali funzioni di beneficenza e di educazione, mediante:

l'Ufficio pio;

l'Educatorio duchessa Isabella;

che operano in conformità ai rispettivi atti fondamentali e sotto il governo delle vigenti leggi in materia.

Dette gestioni, aventi propria contabilità e separati bilanci, esplicano la loro attività per mezzo degli stessi organi dell'Istituto bancario San Paolo di Torino. Per la loro amministrazione il Consiglio di amministrazione può anche nominare speciali Commissioni.

TITOLO XIV

Disposizioni finali.

Art. 36.

Con l'entrata in vigore del presente statuto restano abrogate tutte le disposizioni statutarie anteriori.

Visto, *il Ministro per il tesoro:* PELLA

(3256)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Approvazione della convenzione 23 gennaio 1950 fra il Ministero dell'industria e del commercio e l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.). (Recupero dei beni asportati in Germania ed in Austria).

Con decreto interministeriale 28 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1950, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 102, è stata approvata la convenzione 23 gennaio 1950 fra il Ministero dell'industria e del commercio e l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) relativa al rimborso all'I.R.I. delle spese occorse e sostenute nonchè di quelle che occorreranno per l'azione di recupero dei beni asportati in Germania ed in Austria dai tedeschi.

(3258)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 137

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 25 luglio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	143,30
» Firenze	624,80	143,50
» Genova	624,80	143,70
» Milano	624,82	143,85
» Napoli	624,65	142,70
» Palermo	624,75	144 —
» Roma	624,79	143,85
» Torino	624,83	143,75
» Trieste	624,82	143,80
» Venezia	624,825	143,50

Media dei titoli del 25 luglio 1950

Rendita 3,50 % 1906	71,425
Id. 3,50 % 1902	68,75
Id. 3 % lordo	50,50
Id. 5 % 1935	99,075
Redimibile 3,50 % 1934	70,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,275
Id. 5 % 1936	93,90
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,50
Id. 5 % convertiti 1951	100,05
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,55

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 25 luglio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,80
1 franco svizzero	» 143,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunciata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	2559	Di Segni Norina di Angelo, moglie di Scazzocchio Angelo, domiciliata a Roma. Vincolata per dote	3.305 —
Id.	114768	Ragona Laura di Antonio, moglie di Schiavone Domenico fu Errico, domiciliata a Roma. Vincolata per dote	3.250 —
Id.	157078	Fondazione Unione militare per il 1º Corpo di armata in Torino	5.320 —
Id.	171191	Come sopra	1.415 —
Id.	169640	Cancellieri Ernesto fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Arzi Elvira ved. Cancellieri, dom. a Vasto (Chieti) . .	750 —
Id.	191886 (nuda proprietà)	Cammarata Alonzo Alberto fu Giuseppe, dom. a Palermo, con usurutto a Monroj Francesca fu Alonzo ved. Cammarata, dom. a Palermo	5.000 —
Id.	180233	Ceto dei Parroci di Catanzaro	25 —
P. R. 3,50 % (1934)	93590	Ciceri Angelo fu Carlo, dom. a Milano	14 —
Id.	510297 (nuda proprietà)	Fascio di combattimento di Cassano Spinola, con usufrutto a Bergonzini Emma fu Giuseppe vedova di Odicino Lorenzo Francesco, domiciliata a Rapallo (Genova) . . .	350 —
Cons. 3,50 % (1906)	853370 (c. s.)	Come sopra	206, 50
Id.	452194 (solo usufrutto)	Fassetta Alessandro, Emilia ed Adelina fu Cesare, minori sotto la patria potestà della madre Gariglio Annetta fu Domenico vedova Fassetta, domiciliati a Torino, con usufrutto a quest'ultima .	80, 50
Id.	852884 (nuda proprietà)	Bosio Caterina fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Cibrario Maria fu Giacomo ved. Bosio Stefano, dom. a Torino, con usufrutto a Rosso Lucrezia Teresa fu Lorenzo ved. Bosio Antonio, dom. a Torino	3.500 —
Rendita 5 %	151360 (c. s.)	Come sopra	750 —
Cons. 3,50 % (1906)	196138	Cantoni Corinna fu Rainerio, minore, moglie di Carati Napoleone di Pietro, dom. in Abbiategrasso (Milano. Vincolata per dote	98 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano stato opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 12 marzo 1950 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(1096)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 43

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 204 — Data: 24 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ravenna — Intestazione: Prati Natale — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale: L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 330/2160 — Data: 26 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Cordasco Severino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25923 — Data: 15 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Varriale Teresa fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3045 — Data: 28 aprile 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Camprini Domenico fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4162 — Data: 1° luglio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Iannetti Gaetano fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 13.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 450 — Data: 13 settembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Anastasia Raffaele fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale: L. 11.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4440 — Data: 21 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Bucci Casari Paolo di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4439 — Data: 21 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Bucci Casari Paolo di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2895 — Data: 3 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Golisciano Giuseppe di Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale: L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 288 — Data: 23 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Baldassi Aristide — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Capitale: L. 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2092 — Data: 31 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Dagnino Jole fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale: L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 891 — Data: 13 ottobre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Alessandria — Intestazione: Mogni Domenico fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale: L. 9000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 163 — Data: 16 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Leopardi Giuseppe fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Capitale: L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 107 — Data: 14 giugno 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Talarico Antonio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita: L. 266.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 1° agosto 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Biasca Giuseppe fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita: L. 110.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 326 — Data: 13 agosto 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Latini Franco di Enrico — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 352 — Data: 17 ottobre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Degl'Innocenti Emilio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 480 — Data: 24 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Listanti Sebastiano di Manlio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale: L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911. n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 giugno 1950

Il direttore generale: De Liguoro

(2821)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 47.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 614 — Data: 29 dicembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Cattaneo Luigi fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: buono del Tesoro 5 % (1949) — Capitale L. 26.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 166 — Data: 13 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Arcolesse Silvio fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % — Capitale L. 2.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 2 marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Piccitto Giovanni fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Capitale L. 9.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 290 — Data: 25 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Viterbo — Intestazione: Vaselli Pietro di Orlando — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 28 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Piacenza — Intestazione: Negri Renzo fu Celeste — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 9.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 — Data: 6 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Emilia — Intestazione: Resta Antonio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % — Capitale L. 1.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 137 — Data: 12 agosto 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Manfrida Nicola fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Capitale L. 50.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 — Data: 9 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Chiavola Filippo fu Emanuele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 154 — Data: 13 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Sassari — Intestazione: Sini Giuseppe fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % — Capitale L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 142 — Data: 13 agosto 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Savona — Intestazione: De Salvo Costantino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % — Capitale L. 1.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4587 — Data: 16 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Sarra Vittoria fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Capitale L. 19.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 62 — Data: 18 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Ferrara Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 luglio 1950

Il direttore generale: De Liguoro

(3083)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di buoni del Tesoro nominativi

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare del capitale nominale 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. Q. 5% (1950)	143	1.000 —	Vazio *Mario* fu *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Colaioli Vanda vedova Vazio, dom. a Civitavecchia (Roma).	Vazio *Fabio* fu *Mario*, minore, ecc., come contro.
Id.	144	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	145	30.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 4% (1951) Serie A-6	189	500 —	*Ricciardi* Rita di Gennaro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	*Riccardi* Rita di Gennaro, ecc., come contro.
Id. Serie A-10	237	3.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	238	4.000 —	*Ricciardi* Luigi di Gennaro, minore, ecc., come sopra.	*Riccardi* Luigi di Gennaro, ecc., come sopra.
Id.	239	4.000 —	*Ricciardi* Assunta di Gennaro, minore, ecc., come sopra.	*Riccardi* Assunta di Gennaro, ecc., come sopra.
Id.	240	3.500 —	*Ricciardi* Angelo di Gennaro, minore, ecc., come sopra.	*Riccardi* Angelo di Gennaro, minore, ecc., come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 19 giugno 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2820)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Carlo Bianchi di Giulio, nato a Filighera (Pavia) il 17 ottobre 1914, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in medicina veterinaria conseguito presso la Università di Milano nel 1938.

Se ne dà *notizia* ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(3259)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Montagano (Campobasso) al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Montagano (in provincia di Campobasso) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Montagano (in provincia di Campobasso), è affidata al Banco di Napoli Sezione di credito agrario, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1950

Il direttore generale: FORMENTINI

(3161)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Grosseto in data 10 ottobre 1949, n. 20070, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1948 è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Giacinto Guida, vice prefetto.

Componenti:
dott. Francesco Paolo Sammartino, medico provinciale;
prof. Gaetano Mascia, docente in ostetricia e ginecologia;
prof. Paolino Quattrini, docente in ostetricia e ginecologia;
Dina Dini Marchi, ostetrica condotta.

Segretario:
dott. Giorgio Marchesiello.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 giugno 1950

L'Alto Commissario: COLTELLESSA

(3094)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Bari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1950, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Bari;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del componente supplente prof. De Robertis Francesco dell'Università degli studi di detta città, il quale ha rassegnato le dimissioni;

Decreta:

Il prof. Giacobelli Giacomo, dell'Università degli studi di Bari, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di detta città, in sostituzione del prof. De Robertis Francesco, dimissionario.

Roma, addì 23 giugno 1950

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1950
Registro Grazia e giustizia n. 19, foglio n. 160. — OLIVA

(3232)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria generale di merito del concorso per titoli a cinque posti di primi architetti urbanisti (grado 7°, gruppo A) nel Corpo del genio civile, indetto con decreto Ministeriale 10 aprile 1947.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 27 luglio 1941, n. 790, modificato con il regio decreto 18 ottobre 1942, n. 1419, concernente l'istituzione del ruolo degli architetti urbanisti del Corpo del genio civile;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1947, n. 24286, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1947, registro n. 14, foglio n. 254, con il quale sono stati indetti i concorsi per titoli per il conferimento dei seguenti posti nel ruolo degli architetti urbanisti (gruppo *A*) del Corpo del genio civile:
primi architetti urbanisti (grado 7°) posti cinque;
architetti urbanisti principali (grado 8°) posti sei;

Viste le due relazioni della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 31 maggio 1948, n. 15961, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1948, registro n. 14, foglio n. 121, e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati al concorso per titoli a cinque posti di primi architetti urbanisti (gruppo *A*, grado 7°) del Genio civile, indetto con decreto Ministeriale 10 aprile 1947 n. 24286, citato nelle premesse:

1. Quoiani dott. arch. Corrado . . . punti 44,25
2. Biraghi dott. arch. Federico . . . . » 43,75
3. Ruspini dott. arch. Adolfo . . . . » 43,50

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso medesimo:

1. Quoiani dott. arch. Corrado;
2. Biraghi dott. arch. Federico;
3. Ruspini dott. arch. Adolfo.

Art. 3.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati al concorso per titoli a sei posti di architetti urbanisti principali (gruppo *A*, grado 8°) del Genio civile, indetto col succitato decreto Ministeriale 10 aprile 1947, n. 24286:

1. Di Gioia dott. ing. Vincenzo . . . punti 48,80
2. Baccin dott. arch. Augusto . . . . » 47,40
3. Minchilli dott. ing. Vincenzo . . . . » 47,05
4. Quoiani dott. arch. Corrado . . . . » 44,25
5. Pasquarelli dott. arch. Luigi . . . . » 43,90

Art. 4.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso medesimo:

1. Di Gioia dott. ing. Vincenzo;
2. Baccin dott. arch. Augusto;
3. Minchilli dott. ing. Vincenzo;
4. Quoiani dott. arch. Corrado;
5. Pasquarelli dott. arch. Luigi.

Roma, addì 23 marzo 1950

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1950
Registro n. 15, foglio n. 185

(3233)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a ventinove posti di ingegnere erariale in prova nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1949, con il quale venne bandito un concorso per esami a ventinove posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il decreto Ministeriale 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice, nominata con il decreto Ministeriale 5 settembre 1949;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per esami a ventinove posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con il decreto Ministeriale 9 maggio 1949:

Cognome e nome	Votazione prove scritte	Votazione prova orale	Votazione complessiva
1. De Sena Paolino	8,333	9,000	17,333
2. Borelli Pierfelice	7,666	7,600	15,266
3. Musso Luigi	8,100	7,100	15,200
4. Servadei Stelio	8,100	6,800	14,900
5. Giulimondi Attilio	7,833	7,000	14,833
6. Mattei Salvatore	7,666	7,100	14,766
7. Carella Savino	7,666	7,094	14,760
8. Autore Marcello	7,266	7,484	14,750
9. Magistrelli Aldo	7,833	6,800	14,633
10. Chiesa Antonio	7,033	7,500	14,533
11. Buffi Mario	7,000	7,100	14,100
12. Melloni Enrico	7,500	6,500	14,000
13. Impagliazzo Vitantonio	7,433	6,400	13,833
14. Baldelli Ubaldo	7,000	6,700	13,700
15. Volpe Raffaele	7,266	6,400	13,666
16. Martorelli Raffaele	7,600	6,000	13,600
17. Vassallo Dario-Stefano	7,000	6,500	13,500
18. Marrucci Ivo	7,000	6,400	13,400
19. Limentani Angelo	7,333	6,000	13,333
20. Ferretti Aldo	7,000	6,300	13,300
21. Grieco Frantz	7,000	6,200	13,200
22. Tentindo Michele	7,000	6,100	13,100
23. Nardocci Alberto	7,000	6,000	13,000

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine indicato:

1. De Sena Paolino
2. Borelli Pierfelice
3. Musso Luigi
4. Servadei Stelio
5. Giulimondi Attilio
6. Mattei Salvatore
7. Carella Savino
8. Autore Marcello
9. Magistrelli Aldo
10. Chiesa Antonio
11. Buffi Mario
12. Melloni Enrico
13. Impagliazzo Vitantonio
14. Baldelli Ubaldo
15. Volpe Raffaele
16. Martorelli Raffaele
17. Vassallo Dario-Stefano
18. Marrucci Ivo
19. Limentani Angelo
20. Ferretti Aldo
21. Grieco Frantz
22. Tentindo Michele
23. Nardocci Alberto

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 gennaio 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1950
Registro Finanze n. 14, foglio n. 70.

(3165)

Graduatoria del concorso a cinque posti di commesso tecnico in prova nel ruolo del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1947, col quale venne indetto un concorso a cinque posti di commesso tecnico in prova nel ruolo del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, riservato ai reduci di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finonze;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali provinciali dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette;

Visti gli atti della Commissione incaricata di sottoporre gli aspiranti ai posti suddetti alla prova pratica di esame prescritta dall'art. 9 del sopracitato decreto Ministeriale 10 aprile 1947 e riconosciuta la regolarità del procedimento della prova medesima;

Vista la graduatoria di merito formata dalla anzidetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata in seguito al risultato della prova pratica di esame stabilita dal concorso a cinque posti di commesso tecnico in prova nel ruolo del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, indetto col decreto Ministeriale 10 aprile 1947:

1. Mingardo Pietro di Emilio . . punti 15,667
2. Ferrara Michelantonio fu Giuseppe . . » 15,500
3. Navoni Umberto di Giulio . . » 15 —
4. Costanzi Luigi fu Giuseppe . . . » 14,667
5. Pasetto Guido fu Giuseppe . . . » 14,334
6. Minardo Giuseppe di Pietro . . » 14,167
7. Savastano Vittorio Domenico, croce di guerra al merito . . » 14 —
8. Celano Innocenzo di Giovanni, coniugato, un figlio . . . » 14 —
9. Alessandrini Igino di Icilio . . . . » 14 —

Art. 2.

I sottoindicati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Mingardo Pietro
2. Ferrara Michelantonio
3. Navoni Umberto
4. Costanzi Luigi
5. Pasetto Guido

Art. 3.

I sottoindicati sono dichiarati idonei del concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Minardo Giuseppe
2. Savastano Vittorio Domenico
3. Celano Innocenzo
4. Alessandrini Igino

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1950
Registro Finanze n. 13, foglio n. 79. — LESEN

(3230)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a tre posti di allievo tecnico (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, indetto con decreto Ministeriale 9 giugno 1949.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e le successive modificazioni apportate col regio decreto 11 aprile 1940, n. 278, e col decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723;

Visto il decreto Ministeriale 11 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio successivo, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 94, col quale viene indetto un concorso per esami a tre posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo tecnico di gruppo *A* dei Monopoli di Stato, branca di servizio « Coltivazioni tabacchi »;

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 28 successivo, registro n. 1, foglio n. 240, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il risultato degli esami e riconosciutane la regolarità del procedimento, come dai verbali della Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami a tre posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A* dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, indetto col decreto Ministeriale 9 giugno 1949 citato nelle premesse:

1. Modugno dott. Carlo Alberto . . . punti 19,25
2. Poggi dott. Alberto . . . » 16,25
3. Fedrizzi dott. Luciano . . . » 15,516
4. Santucci dott. Francesco . . . » 15 —
5. Valobra dott. Sauro . . . » 14,75
6. Baracetti dott. Idolo . . . » 14,50
7. Leonti dott. Francesco . . . » 14,25
8. Busico dott. Italo . . . » 14,23
9. Neri dott. Claudio . . . » 14,20
10. Ceragioli dott. Arnaldo . . . » 14 —
11. De Nicolo dott. Antonio . . . » 13,95
12. Catellani dott. Aldo . . . » 13,75
13. Nespoletti dott. Varrone . . . » 13,50

Art. 2.

I sottonotati concorrenti sono conseguentemente dichiarati vincitori del concorso nell'ordine seguente:

1. Modugno dott. Carlo Alberto
2. Poggi dott. Alberto
3. Fedrizzi dott. Luciano

Art. 3.

I sottonotati candidati sono dichiarati idonei nell'ordine seguente:

1. Santucci dott. Francesco
2. Valobra dott. Sauro
3. Baracetti dott. Idolo
4. Leonti dott. Francesco
5. Busico dott. Italo
6. Neri dott. Claudio
7. Ceragioli dott. Arnaldo
8. De Nicolo dott. Antonio
9. Catellani dott. Aldo
10. Nespoletti dott. Varrone

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1950
Registro Monopoli n. 1, *foglio n.* 159. — TAFURI

(3243)

Graduatoria di merito del concorso a tre posti di vice ragioniere (grado 11°, gruppo B) nel ruolo del personale amministrativo dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, e le successive modificazioni apportate col regio decreto 11 aprile 1940, n. 278 e col decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723;

Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 22 successivo, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 126, col quale venne indetto un concorso per esami a tre posti di vice ragioniere (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo *B* dei Monopoli di Stato;

Visto il decreto Ministeriale 4 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 25 successivo, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 39, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il risultato degli esami e riconosciutane la regolarità del procedimento, come dai verbali della Commissione esaminatrice;

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre successivo, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 209;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito relativa al concorso citato nelle premesse:

1. Giacchetti Marcello . . . punti 14,33
2. Bonanni Eligio . . . » 13,33
3. Casalini Giuseppe . . . » 13 —

Art. 2.

I concorrenti suindicati sono dichiarati vincitori del concorso secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1950
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 155. — TAFURI

(3244)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 28 dicembre 1949, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1950, relativo alla graduatoria del concorso per titoli a centosessantatre posti di volontario gruppo *B* nell'Amministrazione delle dogane, sono incorsi alcuni errori che si rettificano come segue:

1) a pag. 2, n. 5, « 53,3422 » anzichè « 55,3422 »;

2) a pag. 4, n. 356, omesse le qualifiche « combattente, ufficiale di complemento »;

3) a pag. 4, n. 357, fu « Pasquale » anzichè fu « Raquele »;

4) a pag. 6, n. 545, dopo la qualifica avventizio imposte fabbricazione omessa la qualifica « combattente »;

5) a pag. 10, n. 911, di « Antino » anzichè di Antonino »;

6) a pag. 10, n. 912, fu « Raffaele » anzichè fu « Raffaele Simone »;

7) a pag. 10, n. 913, fu « Simone » anzichè fu « Gennaro »;

8) a pag. 13 (art. 3), n. 194, fu « Pasquale » anzichè fu « Raquele »;

9) a pag. 18, n. 748, di « Antimo » anzichè di « Antonino ».

(3245)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nella graduatoria di merito del concorso a ottantanove posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 7 luglio 1950, n. 153, all'art. 2, primo comma, ove è detto «novantaquattro» leggasi «novantatre».

(3246)

PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Bra

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto n. 27298, in data 10 luglio 1947, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami al posto di direttore del pubblico macello del comune di Bra;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, in data 20 marzo 1950, n. 20426.2/8081, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 82 del 7 aprile 1950, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per il concorso innanzi indicato;

Visti i verbali relativi all'espletamento del concorso e la graduatoria formulata dalla predetta Commissione;

Visti gli articoli 23, 55 e 65 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il posto di direttore del pubblico macello di Bra:

1. Mantovani Giovanni . . . punti 173,375 su 225
2. Rogna Mario » 143,000 »
3. Delfino Francesco » 142,500 »
4. Bertolini Emanuele » 112,625 »

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Bra.

Cuneo, addì 26 giugno 1950

Il prefetto: GLORIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto odierno di pari numero, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per il posto di direttore del pubblico macello di Bra;

Visti gli articoli 23, 55 e 65 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Mantovani Giovanni, medico veterinario, è dichiarato vincitore del concorso al posto di direttore del pubblico macello di Bra.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Bra.

L'Amministrazione comunale di Bra, scaduto il sovraindicato termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare del posto di cui trattasi.

Cuneo, addì 26 giugno 1950

Il prefetto: GLORIA

(3128)

PREFETTURA DI GENOVA

Graduatoria generale del concorso a due posti di medico igienista di 2ª classe presso il comune di Genova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il bando di concorso per due posti di medico igienista di seconda classe presso il comune di Genova, di cui al decreto prefettizio 8 ottobre 1947;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso medesimo e riportata nel verbale del 6 giugno 1950;

Visti gli articoli 23 e 60 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a due posti di medico igienista di seconda classe presso il comune di Genova di cui alle premesse, formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso e contenuta nel verbale del 6 giugno 1950:

1. Massa dott. Domenico . . . punti 70,55 su 150
2. Belgrano dott. Giuseppe . . » 68,41 »
3. Resta dott. Giorgio » 63,05 »

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè agli albi pretori di questa Prefettura e del comune di Genova.

Genova, addì 3 luglio 1950

Il prefetto: VITELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto di pari numero, in data odierna, col quale è stata approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per due posti di medico igienista di seconda classe presso il comune di Genova, bandito con decreto prefettizio 8 ottobre 1947:

1. Massa dott. Domenico, punti 70,55 su 150;
2. Belgrano dott. Giuseppe, punti 68,41 su 150;
3. Resta dott. Giorgio, punti 63,05 su 150;

Visti gli articoli 23 e 60 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

I concorrenti Massa dott. Domenico e Belgrano dott. Giuseppe, primo e secondo classificato nella graduatoria di merito, sono dichiarati vincitori del concorso a due posti di medico igienista di seconda classe presso il comune di Genova, di cui alle premesse.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè agli albi pretori di questa Prefettura e del comune di Genova.

Genova, addì 3 luglio 1950

Il prefetto: VITELLI

(3131)

PREFETTURA DI PISA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1948, indetto con decreto prefettizio n. 3885 in data 15 marzo 1949;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dalla legge 1° marzo 1949, n. 55;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Riconosciuti regolari gli atti di concorso;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui sopra:

1. Andreotti Vera	punti 85,005	su 150
2. Pretoni Bianca	» 84,583	»
3. Giannecchini Maria Anita	» 82,297	»
4. Piccini Assuntina	» 73,140	»
5. Butturini Angela	» 72,400	»
6. Sanguinetti Gabriella	» 70,010	»
7. Pardella Pierina	» 58,700	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Pisa, addì 3 luglio 1950

Il prefetto: MOCCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale viene approvata la graduatoria del concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Pisa al 30 novembre 1948, indetto con decreto prefettizio n. 3885 in data 15 marzo 1949;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso, indicato dalle candidate comprese nella ridetta graduatoria;

Visto gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria del concorso suindicato, sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna rispettivamente indicato:

Andreotti Vera: Calci (Castelmaggiore);
Pretoni Bianca: Cascina (Titignano).

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Pisa, addì 3 luglio 1950

Il prefetto: MOCCI

(3201)

PREFETTURA DI FOGGIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 17799/San. in data 20 novembre 1949, con il quale venivano assegnate le condotte mediche vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 ai candidati dichiarati vincitori del concorso bandito con decreto prefettizio numero 15150/San. del 10 luglio 1947;

Considerato che il dott. Radatti Pasquale ha rinunciato alla condotta medica (frazione Zapponeta), della quale era stato dichiarato vincitore;

Ritenuto che occorre procedere alla assegnazione della predetta sede, tenendo conto dell'ordine di gratuatoria e delle preferenze a suo tempo indicate dai concorrenti;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Pascarella Beniamino è assegnato alla condotta medica di Manfredonia (frazione di Zapponeta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Foggia, addì 11 luglio 1950

Il prefetto: DONADU

(3199)

PREFETTURA DI MATERA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il precedente decreto n. 22655 in data 20 dicembre 1949, con il quale venivano assegnate le sedi ai vincitori del concorso a posti vacanti di medico condotto della Provincia al 20 novembre 1948;

Considerato che il dott. Tremamundo Antonio assegnato alla condotta medica del comune di Craco è dimissionario;

Visti gli atti di ufficio e considerato che il dott. Rogges Raffaele fu dichiarato idoneo al concorso ed assegnato al 20° posto;

Considerato pertanto che necessita dichiarare vincitore del concorso di cui sopra, il detto sanitario ed assegnato alla condotta medica del comune di Craco, che ha chiesto in ordine di precedenza nella sua domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Rogges Raffaele è dichiarato vincitore nel concorso a posti di medico condotto nella Provincia di cui sopra, e assegnato alla condotta medica del comune di Craco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo del comune di Craco e della Prefettura.

Matera, addì 24 giugno 1950

Il prefetto: IODICE

(2995)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 17282 San. in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti al 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032-San del 27 giugno 1947;

Dato atto che i dottori Stefano Morabito (36° graduato), Giuseppe Casale (37°), Domenico Conte (41°), Giuseppe Frattini (42°), Ferdinando Azimonti (46°), Giuseppe Galli (64°), Matteo Rainisio (65°), Giulio Borgna (66°), Lino Capietti (67°), Leonardo Giudici (68°), Ercole Cerreti (75°), Renato Lazzari (76°), hanno rinunziato alla sede di Veddasca;

Dato atto che detta condotta è tuttora vacante e che ha diritto alla nomina, a termini di legge, il dottor Giuseppe Gouigoux, 78° graduato, domiciliato a Belluno, via S. Ricci n. 3;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Gouigoux, domiciliato a Belluno, è assegnato alla condotta medica consorziale di Veddasca con Garabiolo di Maccagno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune capo-consorzio.

Varese, addì 27 giugno 1950

Il prefetto: VINCENTI

(3138)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.